



Milano, 24/11/06
Prot. n. 1524/2006/CT

Sentenza Corte di Cassazione del 5 luglio 2006: in tema di rumorosità la violazione dell'art. 659, comma 1, C.p. è distinta da quella di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 447/1995.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 23130 del 5 luglio 2006 ha condannato un'attività professionale regolarmente autorizzata per violazione dell'articolo 659, comma 1 del Codice penale.

Nel caso in esame, sulla base di *“numeroso e concordi dichiarazioni testimoniali rese da soggetti residenti in diversi palazzi circostanti”*, era emerso che *“i rumori provenienti dagli impianti di climatizzazione e dal gruppo elettrogeno installati sul tetto dell'ambulatorio erano di intensità tale da arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone”*. Per la sussistenza della contravvenzione prevista dal comma 1 dell'articolo 659 C.p. *“è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata. La valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente, ove i rumori vengono percepiti”*; tale contravvenzione, inoltre, non *“può essere esclusa per il solo fatto che nell'esercizio di una attività rumorosa l'agente non abbia superato i limiti di rumorosità previsti dall'articolo 4 Dpcm 14 novembre 1997”*.

Infatti, la suddetta norma *“va tenuta distinta da quella di cui all'articolo 10, comma 2, legge 447/1995, riguardando la prima gli effetti negativi della rumorosità, mentre la seconda prende in considerazione solo il superamento di una certa soglia di rumorosità. In secondo luogo diverso è lo scopo delle due norme, mirando la prima a tutelare la tranquillità pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti come le occupazioni o il riposo delle persone, mentre la seconda prescinde dall'accertamento che sia stato arrecato un effettivo disturbo alle persone, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti della rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico”*.

In definitiva, la Corte *“ha ritenuto sussistente la contravvenzione di cui al comma 1 dell'articolo 659 C.p., in quanto è stato accertato in punto di fatto che i rumori provenienti dal laboratorio - sia per la loro intensità, sia per la loro durata fino a notte inoltrata, sia per la maggiore propagazione dei rumori dovuta alla ubicazione degli impianti, che ne provocava una amplificazione - superavano i limiti di normale tollerabilità ed erano, comunque, tali da disturbare per la loro intensità e per la loro diffusione all'esterno il riposo e le occupazioni di numerose persone, che abitavano nei palazzi circostanti”*.

Cristian Tolettini

Settore Ambiente ed Energia
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

Corte di Cassazione penale, Sezione I - Sentenza 5 luglio 2006, n. 23130

Repubblica italiana
in nome del popolo italiano

(omissis)

Fatto

Con sentenza 2 dicembre 2004 il Tribunale di Palermo condannava (...) alla pena di euro 300 di ammenda, oltre il risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, siccome dichiarato responsabile della contravvenzione prevista dall'articolo 659, comma 1 e 2, C.p. "per avere disturbato le occupazioni ed il riposo di (...) e del suo nucleo familiare mediante emissioni sonore provenienti dagli impianti di climatizzazione e dal gruppo elettrogeno installati presso l'ambulatorio di dialisi e di malattie renali Srl con sede in Palermo in piazza (...)".

Nella motivazione il Tribunale riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base di numerose e concordi dichiarazioni testimoniali rese da soggetti residenti in diversi palazzi circostanti, dalle quali era emerso che i rumori provenienti dagli impianti di climatizzazione e dal gruppo elettrogeno installati sul tetto dell'ambulatorio erano di intensità tale da arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone. Pertanto - pur non ravvisandosi gli estremi della contravvenzione punita dal comma 2 dell'articolo 659 C.p., in quanto le emissioni sonore erano di poco inferiori al limite fissato dall'articolo 4 Dpcm 14 novembre 1997 - il Tribunale riteneva sussistente la contravvenzione prevista dal comma 1 dell'articolo citato, in quanto tali emissioni - sia per la loro intensità, sia per la loro durata fino a notte inoltrata, sia per l'ubicazione degli impianti, che provocava una amplificazione dei rumori - travalicavano i limiti di normale tollerabilità riferibile alla media sensibile delle persone che vivono nell'ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i difensori, i quali ne hanno chiesto l'annullamento per vizio della motivazione e per violazione dell'articolo 659 C.p. sul rilievo che, in mancanza di un abuso nella utilizzazione dei mezzi di esercizio del mestiere per sua natura rumoroso, si doveva escludere la sussistenza della contravvenzione in esame, tanto più che dall'accertamento tecnico era emerso che le emissioni sonore non superavano i limiti previsti dall'articolo 4 Dpcm 14 novembre 1997.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

Infatti è consolidato orientamento di questa Corte che per la sussistenza della contravvenzione prevista dal comma 1 dell'articolo 659 C.p. è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata. La valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente, ove i rumori vengono percepiti, di guisa che non vi è alcuna necessità di disporre una perizia fonometrica per accertare l'intensità dei rumori, allorché il Giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento che per le modalità di uso e di propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone.

Né l'ipotesi contravvenzionale prevista dal comma 1 dell'articolo 659 C.p. può essere esclusa per il solo fatto che nell'esercizio di una attività rumorosa l'agente non abbia superato i limiti di rumorosità previsti dall'articolo 4 Dpcm 14 novembre 1997. Infatti l'agente, il quale svolge attività di per sé rumorosa, è comunque sempre obbligato non solo a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dall'Autorità, ma anche a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Non vi è dubbio che le due ipotesi previste dall'articolo 659 C.p. possono concorrere, di guisa che, anche se non ricorre la violazione di disposizioni di legge o di prescrizioni imposte dall'Autorità, dovrà ritenersi sussistente l'ipotesi prevista dal comma 1 dell'articolo 659 C.p., qualora i rumori prodotti siano di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, generando disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone. Infatti non può ritenersi che nel caso di esercizio di mestiere o di attività rumorosa la contravvenzione prevista dall'articolo 659, comma 1, C.p. debba essere esclusa a seguito della entrata in vigore della legge 447/1995, ostando a tale interpretazione considerazioni di natura letterale e logica. In primo luogo, atteso il tenore dei termini adoperati dal legislatore, la suddetta norma va tenuta distinta da quella di cui all'articolo 10, comma 2, legge 447/1995, riguardando la prima gli effetti negativi della rumorosità, mentre la seconda prende in considerazione solo il superamento di una certa soglia di rumorosità. In secondo luogo diverso è lo scopo delle due norme, mirando la prima a tutelare la tranquillità pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti come le occupazioni o il riposo delle persone, mentre la seconda prescinde dall'accertamento che sia stato arrecato un effettivo disturbo alle persone, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti della rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Pertanto, essendo diversi gli scopi perseguiti dalle due norme, non vi è spazio per l'applicazione del principio di specialità, dovendosi escludere che la disposizione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, legge 447/1995 (legge quadro sull'inquadramento acustico) abbia assorbito la norma prevista dall'articolo 659, comma 1, C.p.

Orbene nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto sussistente la contravvenzione di cui al comma 1 dell'articolo 659 C.p., in quanto è stato accertato in punto di fatto che i rumori provenienti dal laboratorio - sia per la loro intensità, sia per la loro durata fino a notte inoltrata, sia per la maggiore propagazione dei rumorosi dovuta alla ubicazione degli impianti, che ne provocava una amplificazione - superavano i limiti di normale tollerabilità ed erano, comunque, tali da disturbare per la loro intensità e per la loro diffusione all'esterno il riposo e le occupazioni di numerose persone, che abitavano nei palazzi circostanti. Ne consegue che correttamente il Tribunale, pur escludendo l'ipotesi contravvenzionale prevista dal comma 2 dell'articolo 659 C.p., ha ritenuto sussistenti sotto il profilo soggettivo ed oggettivo gli elementi costitutivi del reato previsto dal comma 1 dell'articolo 659 C.p., anch'esso ritualmente contestato. È appena il caso di rilevare che il reato non può essere dichiarato estinto per prescrizione, attesa la sospensione dei termini del corso della prescrizione disposta nella precedente udienza a seguito del rinvio ad altra udienza ai sensi della legge 46/2006.

Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex articolo 616 C.p.p.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.